

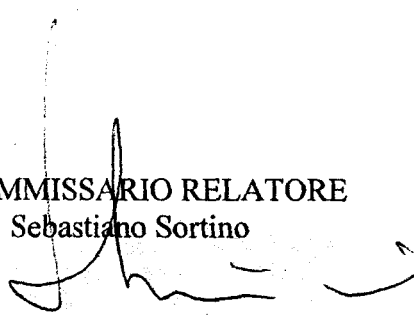
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

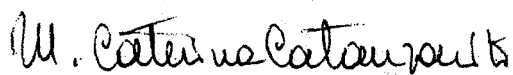
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 20 dicembre 2006

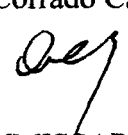
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



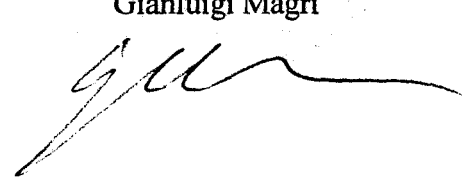
per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



DELIBERA N. 128/06/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI –
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE RAI UNO)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", PARAGRAFO 2.5, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. Cont. 07/06/DGC/AEM/N° PROC. 1435-GV, notificato in data 6 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini n. 14 (CAP 00195), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", per aver trasmesso, in data 22 gennaio 2006, nel corso del programma "*Domenica In*", a partire dalle ore 14.23 e fino alle 14.50 un dialogo tra il cantante Adriano Pappalardo e l'attore Antonio Zequila che ha rapidamente assunto i toni di una lite, caratterizzati dall'uso reiterato di espressioni aggressive, violente e volgari, di turpiloquio, scurrilità, minacce, e la situazione è trascesa anche dopo l'intervento della conduttrice, Mara Venier, la quale – lungi dallo sdrammatizzare l'accaduto – ha trasformato l'alterco nello spunto per un dibattito tra i presenti in studio, con conseguenti ulteriori scontri verbali e l'accentuazione della rissosità del clima della trasmissione;

VISTE le memorie giustificative della società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, pervenute in data 24 febbraio 2006 (prot. n. 0006701), in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- in punto di fatto: sarebbe esclusa ogni responsabilità in capo alla conduttrice, in quanto la contestazione ometterebbe di tener conto della totale imprevedibilità del fatto occorso, traente origine da un diverbio avvenuto tra i due personaggi prima dell'inizio della puntata, di cui sia la conduttrice, sia gli autori e gli altri professionisti impegnati nella produzione del programma, aventi responsabilità nello stesso, erano totalmente all'oscuro;
- in punto di diritto: oltre alla asserita incompetenza alla contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso, l'omissione di controllo sull'andamento del programma non sarebbe contestabile in considerazione della diffusione in diretta del programma, dell'effetto sorpresa, della imprevedibilità *ex ante* dell'occorso e della oggettiva impossibilità di impedire o interrompere l'evento, che costituiscono tutte cause di non imputabilità dell'eventuale illecito costituito dai fatti contestati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 16 marzo 2006, nel corso della quale, contestualmente alla visione in contraddittorio della registrazione del programma oggetto di contestazione, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno eccepito l'infondatezza di quanto contestato, precisando che l'intero segmento oggetto di contestazione non integra di per sé violazione delle conferenti norme del *Testo unico della radiotelevisione* e del *Codice Tv e minori*, in quanto il diverbio occorso tra i due personaggi si è verificato soltanto all'inizio di tale segmento di programma e ha avuto durata brevissima;

VISTA la risoluzione del *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori"* in data 23 maggio 2006, n. 50/06, nella quale si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento al combinato disposto dei paragrafi 2.4 e 2.5, prima parte, ritenendo che «*in contrasto con quanto si sostiene dalla Rai, comportamenti omissivi da parte dei responsabili del programma ragionevolmente sussistano sia nella fase preparatoria sia al momento dello scontro; il che risulta anche dalle apprezzate dichiarazioni del Direttore di Rete contenute in "La vita in diretta" del successivo 22 gennaio 2006*»;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- quanto alla eccepita incompetenza del Dipartimento garanzie e contenzioso all'avvio dell'azione accertativa e sanzionatoria, si rileva che il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie* vigente alla data della contestazione, adottato con delibera di questa Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, all'articolo 4, comma 1, rubricato "*Avvio del procedimento*", precisa chiaramente che l'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto con atto di contestazione adottato dal Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso;
- quanto alla non imputabilità del fatto occorso per la assoluta imprevedibilità di questo, unitamente alla circostanza di essere avvenuto nel corso di una trasmissione in diretta, va rimarcato, come la giurisprudenza di questa Autorità ha già puntualizzato (delibere n. 82/05/CSP e n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005) che la nozione di imprevisto e il connesso "effetto sorpresa" non sono riferibili a una situazione protrattasi per circa ventisette minuti; in ogni caso, la responsabilità nella conduzione e nella "confezione" del programma presuppone l'esercizio del controllo e la gestione dell'imprevisto, anche mediante l'utilizzazione di strumenti "diversivi" idonei a stemperare le eventuali conseguenze illecite di eventi non prevedibili, fino alla adozione di misure drastiche quali la chiusura dei microfoni o l'interruzione del programma; viceversa, nel caso in esame si riscontra un comportamento teso ad una – per giunta graduale – "metabolizzazione" dell'alterco nel tessuto della puntata, fino a renderlo oggetto di un dibattito improvvisato, con la conseguente spettacolarizzazione ed enfattizzazione dei temi e dei motivi scatenanti la rissa, l'espressività verbale fino al limite dello scontro fisico, l'utilizzazione di una dialettica scurrile e di espressioni di turpiloquio; inoltre, l'omissione di controllo da parte della conduttrice e dei responsabili del programma viene riconosciuto

dallo stesso direttore di rete, Fabrizio Del Noce, come riportato nella Risoluzione del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori relativamente all'intervento nel programma *"La vita in diretta"*, in onda in prossimità del programma oggetto del presente procedimento, e ancora più recentemente in posizioni riferite dalla stampa (si veda, a titolo esemplificativo, l'intervista a Del Noce di Silvia Fumarola, su *La Repubblica* del 6 giugno 2006: *«Quest'anno, poi, sono successi parecchi incidenti: [...] la rissa Zequila-Pappalardo [...]. Un conduttore, ben pagato, deve saper gestire un incidente in diretta»*);

- quanto, infine, alla assenza di violazione di norme del *Testo unico della radiotelevisione* e del *Codice Tv e minori* nel segmento della trasmissione oggetto di contestazione, si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6759/04 del 5 marzo 2003, ha ribadito la necessità, ai fini della integrazione della fattispecie in esame, non della prova della sussistenza di un concreto pregiudizio, ma bensì della sussistenza di nocimento allo sviluppo psichico e morale dei minori *«desumibile da specifiche e rilevanti circostanze della fattispecie concreta»* consistenti nella concreta idoneità (*id est* potenzialità) *«a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi e opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto) nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino"»*, precisando che tali processi *«devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettuale e morale»*, che *«sotto tale profilo, il medium radiotelevisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto»*, e che il divieto di trasmissione di programmi idonei a pregiudicare lo sviluppo psichico e morale dei minori costituisce una *«"norma di chiusura" a fattispecie aperta»*;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), a sua volta, prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;
- nella trasmissione oggetto di contestazione, come già precisato nel verbale di accertamento notificato in uno alla contestazione alla società concessionaria, è senza possibilità di dubbio riscontrabile l'uso reiterato di espressioni aggressive e volgari, di turpiloquio, minacce, con un aggravamento del clima a seguito dell'intervento della conduttrice, la quale – lungi dallo sdrammatizzare l'accaduto – ha trasformato l'alterco nello spunto per un dibattito tra i presenti in studio, con conseguenti ulteriori scontri verbali e l'accentuazione della rissosità del clima della trasmissione;
- analogamente, come specificato nel citato verbale, le scene, i contenuti e il linguaggio del segmento di programma della durata di circa mezz'ora, caratterizzati da violenza verbale, aggressività e turpiloquio, appaiono suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell'alterco, sia della particolare

notorietà degli stessi protagonisti, sia del giorno e della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda, in cui la fruizione della programmazione televisiva è tipicamente familiare;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Rai Uno*" dell'alterco tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, e dei relativi sviluppi, nel corso del programma "*Domenica in*" in data 22 gennaio 2006, dalle ore 14:23 alle ore 14:50, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a otto volte il minimo edittale, corrispondente a euro 200.000,00 (duecentomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *molto elevata*, in considerazione delle sue modalità di incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: come precisato in motivazione, non si riscontra alcuna azione in tal senso, anche in relazione alla adozione di opportune misure per ridurre l'impatto dell'episodio contestato da parte dei responsabili della trasmissione o da parte della conduttrice, il cui comportamento viceversa risulta aggravare le conseguenze del fatto illecito;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini n. 14 (CAP 00195), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "*Tv e minori*", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 128/06/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

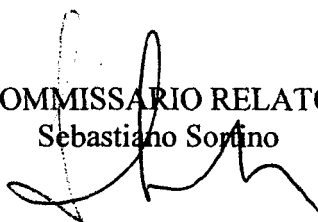
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



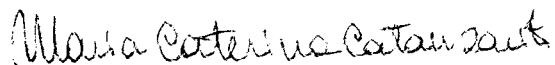
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sorfino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 167/06/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE**

ALLA SOCIETÀ R.T.I. , RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.2, LETT. B) E 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

PROC. N. 1451/AN**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

PER RICEVUTA DI COPIA

MARCELLO DOLONES



VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota del 3 aprile 2006 pervenuta all’Autorità il 7 aprile 2006 (prot.n.15934), in risposta alla richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali del 27 marzo 2006, prot. n. 13045, con la quale la R.T.I. S.p.a. comunica che il cartone animato “*I Griffin*” risulta appartenere al genere *telefilm*;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n. 23/06/DICAM/PROC.1451/AN, notificato in data 28 giugno 2006, con il quale è stata contestata alla società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia Uno*”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda a partire dalle ore 14:34 del 7 luglio 2005 il cartone animato “*I Griffin*”, appartenente al genere *telefilm*, durante la fascia oraria di “*Televisione per tutti*”, in quanto i dialoghi tra i personaggi sono caratterizzati dall’uso reiterato di espressioni volgari e di turpiloquio perlopiù ad opera delle figure parentali nonché sono presenti espressioni potenzialmente induttive di atteggiamenti di discriminazione basate su differenze di nazionalità e che lo stesso programma non è stato neppure contrassegnato da alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori, ritenendo il programma potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e in ogni caso inadeguato alla fruizione da parte del minore, in particolare senza l’assistenza e l’ausilio di persone adulte;

VISTE le memorie giustificative pervenute all’Autorità il 14 luglio 2006 (prot.n.29510), confermate nel corso dell’audizione del 12 settembre 2006, con le quali la

Società in questione ha eccepito:

- a) il programma “*I Griffin*” rappresenta la tipica espressione del cartone animato con contenuti che suscitano interesse soprattutto in un pubblico adulto, non essendo condivisibile l’assioma secondo cui i programmi a disegni animati sarebbero per definizione, destinati ad un pubblico di minori;
- b) il *discrimen* fra i disegni animati per bambini e quelli per adulti va ravvisato, da un lato, nel contenuto e negli argomenti trattati, dall’altro, nello stile utilizzato nel disegnare i personaggi;
- c) “*I Griffin*”, come “*I Simpson*”, presentano degli stilemi iconografici e verbali poco appetibili ai minori: i temi trattati difficilmente sono in grado di catalizzarne l’attenzione, le modalità comunicative sono “alte”, le vicende narrate sono perlopiù irreali, con continui *flashback*, i comportamenti dei vari personaggi rappresentati sono caricaturali e paradossali, i disegni appaiono schematici e caratterizzati da deformità paradossali, le animazioni sono ridotte al minimo per la netta prevalenza del linguaggio sulla grafica, il linguaggio, al di là di qualche licenza colloquiale, è tale da rappresentare uno scoglio alla comprensione da parte del minore; inoltre, la vena umoristico-demenziale e la marcata ironia presente nel telefilm non sono recepibili nel loro complesso neppure dagli adolescenti;
- d) “*I Griffin*” è un cartone animato con contenuti di dissacrante rappresentazione della famiglia “media” americana; il messaggio di fondo della serie televisiva non è affatto negativo, anzi le figure parentali sono nell’insieme positive, la famiglia è presente e l’episodio termina sempre con una riconciliazione;
- e) i protagonisti della puntata *de qua* utilizzano un linguaggio colloquiale e talvolta colorito, ma non proferiscono alcuna espressione tale da ledere il comune sentimento della decenza, la costumatezza o il decoro e da ispirare disagio in chi ascolta, né ingenera sentimenti che vadano oltre la semplice constatazione della mancanza, talvolta, di buon gusto (V. delibera 25/04/CSP del 18 febbraio 2004, relativa al programma “*Ciao Darwin*”);
- f) le espressioni “*Sporchi messicani*” e “*quei parassiti dei canadesi*”, effettivamente contenute nell’episodio censurato, non sono gratuite offese a gruppi etnici o razziali; estrapolate dal contesto e senza considerare la scritta in sovrimpressione, recante la frase “*c’è sempre da imparare*”, assumono un significato opposto a quello desumibile dalla visione diretta della trasmissione: gli autori dell’episodio in discussione infatti intendono stigmatizzare attraverso una marcata ironia i luoghi comuni sulle differenze etniche; inoltre l’orario di trasmissione, al di fuori della fascia oraria protetta di “*Televisione per i minori*”, corrisponde all’abituale pausa pranzo, immediatamente successivo ai notiziari e ai programmi di approfondimento e conferma la supposizione che il pubblico sia composto soprattutto da adulti;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, per le seguenti ragioni:

- pur essendo i contenuti del telefilm “*I Griffin*” atti a suscitare interesse soprattutto in un pubblico adulto, la destinazione esclusiva della programmazione del cartone animato ad un pubblico adulto è riscontrabile solo nei casi in cui i cartoni animati siano stati trasmessi dalle ore 22.30 alle ore 7.00, vale a dire durante la fascia oraria notturna (V. delibere n. 186/03/CSP del 30 luglio e n. 263/04/CSP del 17 novembre 2004); inoltre, vanno sottolineati l’attrattiva che la tecnica del cartone esercita sui bambini ed il fatto che la collocazione di palinsesto in corrispondenza dell’abituale pausa pranzo, induce - tantopiù in assenza di segnaletica - un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione dei comportamenti e del linguaggio proposti;
- con riferimento alle eccezioni sopra illustrate sub c) e d), il fatto che i temi trattati non siano in grado di catalizzare particolarmente l’attenzione del minore, la vena umoristico-demenziale che rende tali temi neppure percepibili dagli adolescenti e le tecniche utilizzate (vicende irreali, continui *flashback*, comportamenti caricaturali e assurdi dei personaggi, disegni schematici e caratterizzati da deformità paradossali, animazioni ridotte al minimo, netta prevalenza della parola sulla figura, marcata ironia presente nel telefilm) rendono altresì difficilmente intelligibile l’asserito messaggio “*positivo*” presente nella serie, risultando pertanto quest’ultimo insufficiente a “bilanciare” la criticità derivante dall’utilizzo di volgarità, di turpiloquio e delle espressioni che possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità;
- la delibera n. 25/04/CSP del 18 febbraio 2004, citata a difesa, è riferita ad un procedimento avviato per la presunta violazione dei divieti previsti dall’articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223 in relazione alle scene in esso rappresentate “*anche in considerazione del fatto che le immagini in questione sono andate in onda in orario serale inoltrato*” e non, come nel caso di specie, del divieto posto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in relazione alle disposizioni dei paragrafi del Codice e all’interno della fascia oraria di “Televisione per tutti”; il programma oggetto del relativo procedimento, infatti, non presentava turpiloquio, scurrilità o espressioni atte ad indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità;
- non appaiono condivisibili le eccezioni illustrate *supra*, sub e), secondo cui le espressioni utilizzate nel cartone andata in onda il 7 luglio 2005, alle ore 14:30 non presentino espressioni tale da ledere il comune sentimento della decenza, la costumatezza o il decoro e da ispirare disagio in chi ascolta; si riportano testualmente solo alcune delle frasi pronunciate nel corso della puntata in questione: ore 14:41:02: personaggio padre al personaggio figlia “*lo sapevi che tua madre è una baldracca?*”; ore 14:47:19, sempre

personaggio padre *“devo tornare nel casinò e trovare un riccastro che paghi un milione di dollari per andare a letto con mia moglie”*; ore 14.43:23, personaggio idraulico, *“glielo sistemo io il lavello ... e con questo sia chiaro che intendo dire che farò sesso con lei, e una volta che farò sesso con lei riparerò anche il lavello visto che per lavello intendo il suo organo riproduttivo, e per organo riproduttivo intendo quella cosa che ha tra le gambe”* che risultano suscettibili – in totale assenza di segnaletica - di turbare la sensibilità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori;

- quanto alle eccezioni sopra illustrate sub g), analogamente, le espressioni *“Sporchi messicani”* e *“quei parassiti dei canadesi”* possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basti su differenze di razza o nazionalità, vietati dapprima dall'articolo 15, comma 10, terzo periodo, della legge 223/90 e, successivamente dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico della radiotelevisione. La Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n° 6759 e n°6760 del 5 marzo 2003 ha in proposito affermato che la fattispecie di illecito amministrativo prefigurata dal terzo periodo dell'articolo 15, comma 10, della legge 223/90: *“programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità”* deve essere qualificata di pericolo “presunto” o “astratto” soggetta a divieto assoluto al fine di *“tutelare incondizionatamente <<...>> valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali il ripudio della violenza come modello di comportamento sociale, il buon costume, la tolleranza, il pluralismo nelle sue molteplici dimensioni”*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Italia Uno”* alle ore 14:30 del 7 luglio 2005 del cartone animato appartenente al genere *televisione* *“I Griffin”* integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, seppure essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva nonché dei principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, trova d'altro lato un temperamento nelle circostanze che il programma in questione andato in onda al di fuori della specifica fascia oraria di programmazione televisiva di Televisione per i minori (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e che esso, pur essendo un cartone animato, non appare destinato specificamente alla fruizione da parte di un pubblico di minori, che pertanto deve presumersi casuale;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (C.A.P. 00187) quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Italia Uno"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 167/06/CSP"*,

entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

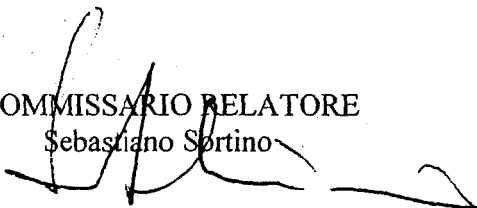
Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 22 novembre 2006

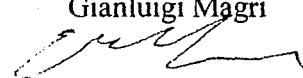
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



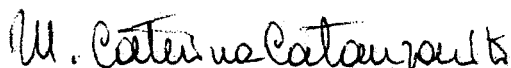
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 53/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETÀ' EUROPA TV S.P.A. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE
"SPORTITALIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI
PARAGRAFI 1.1 E 1.2 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E
MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

PROC. N° 1476/AN**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;